

**Assicurazione a Vita Intera**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo**  
**per i prodotti d'investimento assicurativi**  
**(DIP Aggiuntivo IBIP)**



**Impresa: Sara Vita Spa**

**Prodotto: Sara Bi-Fuel PIR (tariffe 163G e 163U)**

**Contratto: Multiramo      Rami Assicurativi: I e III**

**Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo IBIP: 01/01/2019**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Sara Vita Spa**, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel.06.84.751 - sito internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - e-mail: [saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it), [info@sara.it](mailto:info@sara.it) e PEC: [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it).

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 68,8 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 26 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 40,4 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 37,6 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 16,9 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 87,8 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 2,33.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

**Sara Bi-Fuel PIR** è un **Piano di risparmio a lungo termine - PIR**, costituito mediante un Contratto di Assicurazione sulla Vita. Il PIR - introdotto dalla normativa italiana con la legge di bilancio 2017, integrata dalla legge di bilancio 2018 - è un prodotto finanziario per il quale è prevista la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento.

Il contratto prevede una prestazione in forma di capitale ottenuta dalla somma di due componenti:

- la **componente rivalutabile - definita capitale assicurato** - collegata ai risultati della Gestione Separata FONDO PIÙ, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento
- la **componente Unit - definita capitale variabile** - direttamente collegata al valore delle quote del Fondo - SARA PMI ITALIA - gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento.

L'Impresa mette a disposizione - nel sito [www.sara.it](http://www.sara.it) - il Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ e il Regolamento del Fondo SARA PMI ITALIA.

La sola prestazione prevista è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** il cui importo è pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del capitale variabile, così come determinati alla data del decesso.

È prevista una maggiorazione che va ad incrementare il solo capitale variabile, ottenuta applicando al capitale variabile una percentuale che decresce al crescere dell'età dell'Assicurato alla data di decesso. Tale maggiorazione non può mai risultare superiore a Euro 50.000 e viene riconosciuta nel caso siano trascorsi almeno 6 mesi tra la data di entrata in vigore del contratto e quella di decesso. Non è prevista l'operazione di *switch* tra la Gestione Separata e il Fondo.



## Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non sono previste esclusioni alle garanzie previste dalla copertura assicurativa.



## Ci sono limiti di copertura?

La prestazione prevede un periodo di limitazione della copertura del rischio relativamente alla sola maggiorazione: infatti, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile, a cui si somma il capitale assicurato afferente alla componente collegata alla Gestione Separata.

La prestazione non prevede eventuali periodi di sospensione della copertura del rischio.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, vincolatario)
- valore di riscatto - totale o parziale (Contraente, vincolatario)
- recesso (Contraente, vincolatario).

Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:

- recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta
- inviare la richiesta di liquidazione, corredata da IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a **Sara Vita Spa** Via Po 20, 00198 Roma.

In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione.

Per la documentazione richiesta rivolgersi all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).

Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

**Erogazione della prestazione:** l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

### Dichiarazioni inesatte e reticenti

Il prodotto, in termini generali, non prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possano comportare la perdita del diritto alle prestazioni suddette e la cessazione dell'Assicurazione.

Nello specifico, in riferimento alla maggiorazione - afferente alla sola **componente Unit** - rileva la sola dichiarazione dell'età dell'Assicurato.



## Quando e come devo pagare?

### Premio

Il contratto prevede:

- il pagamento di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento dello stesso
- eventuali versamenti aggiuntivi, da corrispondere fin dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto. A seguito di ogni richiesta l'Impresa si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.

Il premio da corrispondere viene determinato dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di ammontare delle prestazioni, non rilevando per la sua determinazione alcuna componente demografica e alcuna caratteristica prettamente assicurativa (età, stato di salute, abitudini di vita, attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato).

segue/

Le modalità di pagamento sono quelle previste nel quadro della normativa vigente; ciascun premio viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

**Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.**

Relativamente all'importo da corrispondere vale quanto segue:

- **premio unico:** importo minimo pari ad Euro 5.000
- **versamento aggiuntivo:** importo minimo pari ad Euro 2.000.

Inoltre, ai sensi della normativa sui PIR, il prodotto prevede che l'importo dei versamenti - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti:

- nel corso di ciascun anno solare, non possa essere superiore a Euro 30.000
- complessivamente in corso di contratto, non possa essere superiore a Euro 150.000.

Ciascun versamento viene allocato tra le due componenti, Rivalutabile e Unit, in base alle seguenti percentuali fisse di ripartizione:

- 30% nella Gestione Separata FONDO PIÙ
- 70% nel Fondo SARA PMI ITALIA.

---

**Rimborso** Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".

---

**Sconti** Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

**Durata** La durata del presente contratto - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale è in vigore la prestazione - coincide con la vita dell'Assicurato.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che sia di 5 anni il periodo di detenzione minimo del contratto. Il computo del periodo di detenzione minimo dei 5 anni è riferito anche ad ogni singolo versamento corrisposto in corso di contratto.

---

**Sospensione** Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

**Revoca** Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.

---

**Recesso** Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a **Sara Vita Spa** Via Po 20, 00198 Roma.

A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma della quota parte dei versamenti afferenti alla Gestione Separata e del capitale variabile riferito alla quota parte dei versamenti afferenti al Fondo, quest'ultimo maggiorato dei caricamenti applicati. Tale somma viene rimborsata al Contraente al netto della quota parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

---

**Risoluzione** Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento del premio unico.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO



### Valori di riscatto e riduzione

**Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso** e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, che si ottiene come somma del capitale assicurato e del capitale variabile, così come determinati alla data di richiesta. La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita variabili in funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto. Tali commissioni si azzerano quando il periodo interamente trascorso dall'entrata in vigore del contratto diventa superiore a 3 anni.

**Potrebbe accadere che - in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all'importo dei versamenti - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto fino a quel momento.**

Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per il riscatto totale, il Contraente può richiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale.

Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.

Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.

### Richiesta di informazioni

Per maggiori informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a:

**Sara Vita Spa** Gestione Portafoglio Vita Individuali - Via Po 20, 00198 Roma  
telefono 06/8475759 - fax 06/8475765 - indirizzo e-mail: [direzionevita.portafoglio@sara.it](mailto:direzionevita.portafoglio@sara.it).



### A chi è rivolto il prodotto?

Il presente contratto è rivolto ad Assicurati la cui età alla data di decorrenza dello stesso non sia superiore a 85 anni, non è previsto un limite minimo di età.



### Quali costi devo sostenere?

Per un'informazione dettagliata sui costi fai riferimento alle indicazioni presenti nel KID.

Ad integrazione delle informazioni presenti nel KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente.

#### TABELLA DEI COSTI PER RISCATTO

I costi - commissioni di uscita - da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione per riscatto - totale o parziale - sono funzione del periodo interamente trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto e la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Non viene applicato alcun costo nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 3 anni; diversamente, se risulta essere inferiore a 3 anni, vengono applicati i seguenti costi:

	periodo interamente trascorso			
	almeno 6 mesi	almeno 1 anno	almeno 2 anni	almeno 3 anni e oltre
<b>commissioni di uscita</b>	3%	2%	1%	-

#### COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa il 16,52%.



### Quali sono i rischi e quel è il potenziale rendimento?

Per la sola **componente rivalutabile**, il 31/12 di ciascun anno il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata FONDO PIU' viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

Il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.

Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.

È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La tabella che segue illustra la modalità di calcolo della misura annua di rivalutazione, attribuita e consolidata al contratto, al variare del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata:

tasso medio di rendimento	misura annua di rivalutazione
se maggiore o uguale del 13%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>tasso medio di rendimento</li> <li>aliquota di retrocessione del 90%</li> </ul>
se minore del 13% ma maggiore o uguale all'1,3%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>tasso medio di rendimento</li> <li>rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,3%</li> </ul> modalità attualmente utilizzata in base ai recenti tassi di rendimento
se minore dell'1,3%	risulta essere pari allo 0%

Relativamente alla **componente Unit** investita nel Fondo, il capitale variabile è collegato al valore unitario delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti di cui esse sono rappresentazione.

Riguardo la quota parte dell'investimento collegata al Fondo, il Contraente deve essere consapevole che l'Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo e di conseguenza:

- resta a suo carico il rischio di oscillazione nel tempo del valore unitario delle quote
- deve accettare un grado di rischio variabile nel tempo che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto totale o decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

Di conseguenza il Contraente, sottoscrivendo il contratto, è esposto ai seguenti principali fattori di rischio di natura finanziaria:

tipologia di rischio	caratteristiche della tipologia di rischio
<b>rischio specifico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente
<b>rischio generico o sistematico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
<b>rischio di investimento in quote di OICR</b>	gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio Fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti
<b>rischio di controparte</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente
<b>rischio di interesse</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa
<b>rischio di liquidità</b>	la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato
<b>rischio di cambio</b>	relativo alle attività comprese nel Fondo denominate in valuta estera
<b>altri fattori di rischio</b>	relativi ai mutamenti della situazione politico-finanziaria o a quelli che possono aversi in campo normativo - civile e fiscale - nei paesi di appartenenza degli enti emittenti

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**reclami all'IVASS** Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge n.98/13).
<b>negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversie riferite alla quota parte della prestazione afferente al Fondo, <b>componente Unit</b>, il Contraente può rivolgersi anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Si rimanda al sito di ACF <a href="http://www.acf.consob.it">www.acf.consob.it</a> per le informazioni di dettaglio sui tempi e le modalità del reclamo.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/info/fin-net">http://ec.europa.eu/info/fin-net</a></p>

**REGIME FISCALE**

**trattamento fiscale applicabile al contratto**

Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia.

Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato.

Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento.

In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.

È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione.

In particolare, oltre a ciò, di seguito vengono dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.

**IMPOSTA SUI PREMI**

I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

**DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI**

Sui versamenti corrisposti non si prevede alcuna detrazione.

**TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

**Sara Bi-Fuel PIR** rientra tra i **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, strumenti finanziari introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) integrata con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Ai sensi della normativa è prevista per i PIR la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento, dunque la **totale esenzione dalla tassazione sul rendimento**.

Di conseguenza il contratto - relativamente alla somme corrisposte dall'Impresa sia **in caso di morte dell'Assicurato che a seguito di riscatto** - non è soggetto all'imposta sostitutiva del 26% (con riduzione del reddito imponibile nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti) **nel caso in cui ciascun premio corrisposto venga mantenuto per almeno 5 anni**.

Nel caso in cui il Contraente **trasferisca in un altro Stato** la propria residenza, egli è tenuto a comunicare all'Impresa il proprio cambio di residenza. Di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.

In ogni caso, se, valendo la circostanza del trasferimento all'estero, il Contraente mantiene il contratto per l'intero periodo di detenzione minima dei 5 anni (distintamente per ciascun versamento effettuato) l'agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.

segue/

In caso di **decesso dell'Assicurato** in corso di contratto **viene mantenuta** la totale esenzione dalla tassazione sul rendimento anche per quei premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima.

Diversamente, nel caso il contratto non risulti nel tempo conforme alla normativa in materia di PIR, le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato** non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
- **se corrisposte a seguito di riscatto** - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra la prestazione maturata e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza.

Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli.

La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa.

L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa.

L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

#### **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

#### **IMPOSTA DI BOLLO**

Il Contratto, relativamente alla sola componente Unit, è soggetto ad una imposta di bollo calcolata annualmente nella misura dello 0,2% sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (di cui al comma 2-ter dell'art.13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

L'imposta di bollo viene calcolata al termine di ciascun anno solare e applicata al momento della liquidazione: recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato, scadenza.

---

**L'Impresa ha l'obbligo di trasmetterti - entro il 31 maggio di ogni anno - l'estratto conto annuale della tua posizione assicurata.**

---

**Per questo contratto l'Impresa non dispone di un'area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione non potrai gestire telematicamente il contratto medesimo.**